

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 74-2629

Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, in materia di rateizzazione dei tributi regionali.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Richiamati:

l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (*Legge finanziaria per l'anno 2002*), a norma del quale, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione tributaria in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo cui la violazione si riferisce, ed il successivo comma 3 che delega alla Giunta regionale l'emanazione delle norme di attuazione mediante le quali si stabiliscono le modalità per la determinazione delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore;

le norme di attuazione di cui al predetto comma 3, già adottate dalla Giunta regionale con deliberazione 28 ottobre 2002, n. 28-7485, modificata con deliberazioni 17 marzo 2003, n. 39-8730, e 5 ottobre 2009, n. 10-12277, e ora revocata, attualmente enunciate nella deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330;

dato atto che il più recente sviluppo delle operazioni di accertamento della tassa automobilistica ha consentito di sperimentare in senso pratico ed attuale le norme di cui alla predetta deliberazione, ponendo in evidenza che i limiti posti dalla medesima si rivelano in gran parte inadeguati a realizzare un punto di incontro soddisfacente sia per le esigenze del pubblico interesse sia per le reali necessità rappresentate dai contribuenti in ordine alla contingente situazione socio-economica generale, e che analoghi problemi, d'altra parte, sono emersi in rapporto alla gestione di altri, sia pure meno significativi, tributi regionali;

ritenuto, per quanto fin qui esposto, doversi adeguare le norme di attuazione alle reali reciproche esigenze dell'interesse pubblico e dei contribuenti, limitando ragionevolmente i comportamenti sporporzionati;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di apportare alla lettera a del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330, le seguenti modificazioni e integrazioni:

- a) il punto 1 è sostituito dal seguente: "1) il dirigente del competente settore dispone, su richiesta dell'interessato, e sempre che il carico tributario complessivamente accertato o liquidato, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e

degli eventuali altri accessori non sia, con riferimento a ogni singolo atto o gruppo di atti relativi alla stessa annualità e allo stesso tributo, inferiore a 250 euro, il pagamento della sanzione in cinque rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 500 euro, in dieci rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 1.000 euro, in quindici rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 2.000 euro, in venti rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 3.000 euro, in trenta rate mensili se il carico tributario complessivo è superiore a 3.000 euro”;

b) al punto 2, fra la parola “disporre” e le parole “il pagamento” le parole “con proprio provvedimento” sono soppresse e, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo: “l’ammontare di ogni rata mensile non può essere in nessun caso inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo determinato dalla legge”;

c) al punto 3, tra la parola “con” e le parole “sono liquidati” le parole “il provvedimento di cui al punto 1” sono sostituite dalle seguenti: “l’approvazione del piano di rateizzazione” e dopo il punto e virgola è aggiunto il seguente periodo: “con la prima rata sono poste inoltre in liquidazione le spese di istruttoria, nell’importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il mese di novembre per l’anno successivo e fermo restando che, se la deliberazione non viene adottata nel termine previsto, s’intende prorogato l’importo in vigore per l’anno precedente”;

d) al punto 4, tra la parola “con” e le parole “sono liquidati” le parole “il provvedimento di cui al punto 1” sono sostituite dalle seguenti: “l’approvazione del piano di rateizzazione”;

e) dopo il punto 8 è aggiunto il seguente: “9) nel caso di affidamento in concessione della riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento agli adempimenti di cui al presente regolamento provvede la concessionaria, ferma restando in capo alla Giunta regionale l’adozione della deliberazione di cui al punto 3”;

- di stabilire, per l’anno 2021, l’importo unitario stimato delle spese di istruttoria in € 15, comprensivo dei costi di spedizione e di ogni altro onere relativo;

- di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2021 e si applicano agli accertamenti emessi e notificati a partire da tale data.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

(omissis)